

## SOTTOMISURA 3.1

### Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità.

La Sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo, per coprire i costi di prima iscrizione al sistema di controllo della qualità, il contributo annuo per la partecipazione al sistema dei controlli, i costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e relativi al piano dei controlli, al fine di sostenere la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano.

#### Beneficiari

Possono essere beneficiari gli agricoltori attivi e le loro associazioni.

Sono beneficiari della misura esclusivamente gli agricoltori attivi e le loro associazioni che partecipano per la prima volta, o abbiano aderito nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, a un sistema di qualità riconosciuto. L'aiuto può essere concesso per un massimo di cinque anni.

Gli agricoltori, singoli o associati, che possono partecipare al sostegno devono risultare "agricoltori in attività", come definiti dallo stato membro in attuazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

#### IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 3.000 all'anno/azienda.

Qualora la prima partecipazione al sistema di qualità riconosciuto sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

### DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

#### AREA POLITICHE DI MERCATO E PRODUZIONI DI QUALITÀ

**TESTO LEGALE****Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità****Descrizione del tipo di intervento**

Si prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite al fine della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima volta, o abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualificazione delle produzioni previsti dall'articolo 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta, o abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

1. Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, e in particolare:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.
- Regolamento (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

2. Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera b) del Reg. UE n. 1305/2013, e in particolare:

Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011 del 03/02/2011, che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata".

- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)".
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia".

Il sostegno può essere, inoltre, concesso agli imprenditori agricoli e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta, o abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri unicamente per prodotti destinati al consumo umano, secondo i seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- il regime è aperto a tutti i produttori;
- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Il sostegno è concesso, infine, agli imprenditori agricoli o alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta, o abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, unicamente per prodotti destinati al consumo umano.

**Tipo di sostegno**

Sovvenzioni. L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

L'incentivo è erogato sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità per un periodo massimo di 5 anni.

Qualora la prima partecipazione al sistema di qualità riconosciuto sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

**Collegamenti con altre normative**

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - “settore vitivinicolo”;
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

**Beneficiari**

Possono essere beneficiari gli agricoltori attivi e le loro associazioni.

Sono beneficiari della misura esclusivamente gli agricoltori attivi e le loro associazioni che partecipano per la prima volta, o abbiano aderito nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, a un sistema di qualità riconosciuto. L'aiuto può essere concesso per un massimo di cinque anni.

Gli agricoltori, singoli o associati, che possono partecipare al sostegno devono risultare “agricoltori in attività”, come definiti dallo stato membro in attuazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

**Costi ammissibili**

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

1. costi di prima iscrizione al sistema di qualità;
2. contributo annuo per la partecipazione al sistema dei controlli, compresi i costi per le verifiche ispettive dell'organismo responsabile dei controlli;
3. costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

Le spese devono essere sostenute dal beneficiario per la partecipazione propria, se prevista, e dagli agricoltori associati al regime di qualità indicato nella domanda di sostegno.

I costi di cui al punto 1. sono ammissibili solo una volta.

I costi di cui ai punti 2. e 3. sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo. Qualora la prima partecipazione al sistema di qualità riconosciuto sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra

la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

### **Condizioni di ammissibilità**

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

### **Caratteristiche del richiedente**

- gli agricoltori che possono partecipare al sostegno devono risultare "agricoltori in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili sopra indicati, o avere aderito al sistema di qualità sovvenzionato nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Le associazioni di agricoltori per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare di operare in regimi di qualità riconosciuti e aggregare agricoltori che partecipano per la prima volta ad un sistema di qualità, o che abbiano aderito al sistema di qualità nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

### **Gli impegni**

La domanda di sostegno è relativa ad un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo. Le domande di pagamento per la sottomisura sono annuali. Gli impegni devono essere mantenuti per tutto il periodo richiesto a premio.

### **La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:**

- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - "settore vitivinicolo";
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)".
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia".
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

**Si riporta di seguito la lista aggiornata dei regimi di qualità di cui ai Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ammissibili ai sensi della presente misura:**

PRODOTTI DOP		
TIPOLOGIA	PRODOTTO	DATA PUBBLICAZIONE SULLA GUCE
Formaggi	Mozzarella di bufala Campana	GUCE L. 148 del 21.06.1996
Formaggi	Pecorino Romano	GUCE L. 148 del 21.06.1996
Formaggi	Pecorino Toscano	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Formaggi	Pecorino di Picinisco	GUUE L. 309/9 del 19.11.2013
Olio di oliva	Canino	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Olio di oliva	Sabina	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Carni trasformate	Salamini italiani alla cacciatora	GUCE L. 240 del 08.09.2001
Olio di oliva	Tuscia	GUCE L. 259 del 05.10.2005
Olio di oliva	Colline Pontine	GUCE L. 80/32 del 26.03.10
Altri prodotti di origine animale	Ricotta di bufala Campana	GUCE L. 186/14 del 20.07.10
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Fagiolo Cannellino di Atina	GUCE L. 203/5 del 05.08.10
Altri prodotti di origine animale	Ricotta Romana	GUCE L.122 del 14.05.2005
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Castagna di Vallerano	GUCE L. 94/15 del 08.04.2009
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Nocciola Romana	GUCE L. 194/5 del 25.07.2009
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Peperone di Pontecorvo	GUCE L. 296 del 13.11.10

PRODOTTI IGP		
TIPOLOGIA	PRODOTTO	DATA PUBBLICAZIONE SULLA GUCE
Prodotti di panetteria	Pane Casareccio di Genzano	GUCE L.322 del 25.11.1997
Carni (e frattaglie) fresche	Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale	GUCE L. 15 del 21.01.1998
Carni trasformate	Mortadella Bologna	GUCE L. 202 del 17.07.1998
Carni (e frattaglie) fresche	Abbacchio Romano	GUCE L. 151/27 del 16.06.2009
Carni trasformate	Porchetta di Ariccia	GUCE L. 158/25 del 16.06.11
Carni trasformate	Prosciutto Amatriciano	GUCE L. 195/28 GU del 27.07.2011
Carni (e frattaglie) fresche	Agnello del centro Italia	GUUE L. 138/3 del 25.05.2013
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Carciofo romanesco del Lazio	GUCE. L.218 del 22.11.2002
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Kiwi Latina	GUCE. L.273 del 21.08.2004
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Sedano bianco di Sperlonga	GUCE. L68/1 del 18.03.2010
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Patata dell'Alto Viterbese	GUUE. L52/5 del 21.02.2014

PRODOTTI DOCG	
VINO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Cesanese del Piglio o Piglio	D.M. 01/08/08 (GU n. 192 del 18/8/2008)
Frascati Superiore	D.M. 20/09/2011 (G.U. n.240 del 14/10/2011)
Cannellino di Frascati	D.M. 20/09/2011 (G.U. n. 240 del 14/10/2011)

PRODOTTI DOC	
VINO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Aleatico di Gradoli	D.M. 21/06/72 (G.U. n. 217 del 22/08/72)
Aprilia	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 107 del 18/04/80)
Atina	Dd 26/04/99 (G.U. n. 103 del 05/05/99)
Bianco Capena	D.M. 19/05/75 (G.U. n. 292 del 05/11/75)
Castelli Romani	Dd 04/11/96 (G.U. n. 266 del 13/11/96)
Cerveteri	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 64 del 07/03/75)
Cesanese di Affile o Affile	D.P.R. 29/05/73 (G.U. n. 225 del 31/08/73)
Cesanese di Olevano o Olevano Romano	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 221 del 28/08/73)
Circeo	Dd 14/06/96 (G.U. n. 160 del 10/07/96)
Colli Albani	D.M. 06/08/70 (G.U. n. 280 del 05/11/70)
Colli della Sabina	D.M. 10/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96)
Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia	D.M. 11/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96)
Colli Lanuvini	D.M. 08/02/71 (G.U. n. 182 del 20/07/71)
Cori	D.M. 11/08/71 (G.U. n. 213 del 25/09/71)
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone	D.M. 03/03/66 (G.U. n. 111 del 07/05/66)
Frascati	D.M. 03/03/66 (G.U. n. 119 del 16/05/66)
Genazzano	D.M. 26/06/92 (G.U. n. 160 del 09/07/92)
Marino	D.M. 06/08/70 (G.U. n. 279 del 03/11/70)
Montecompatri Colonna	D.M. 19/10/87 (G.U. n. 104 del 05/05/88)
Moscato di Terracina o Terracina	D.M. 25/05/2007 (G.U. n. 128 del 05/06/07)
Nettuno	D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95)
Roma	D.M. 02/08/2011 (G.U. n. 194 del 22/08/2011)
Orvieto	D.M. 07/08/71 (G.U. n. 219 del 31/08/71)
Tarquini	D.M. 09/08/96 (G.U. n. 201 del 28/08/96)
Velletri	D.M. 31/03/72 (G.U. n. 190 del 22/07/72)
Vignanello	D.M. 14/11/92 (G.U. n. 278 del 25/11/92)
Zagarolo	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 215 del 21/08/73)

PRODOTTI IGT	
VINO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Lazio	D.M. 22/11/1995 (G.U. 302 del 29/12/95)
Colli Cimini	D.M. 22/11/1995 (G.U. 302 del 29/12/95)
Frusinate o del Frusinate	D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95)
Civitella d'Agliano	D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95)
Anagni	D.M. 25/10/10 (G.U. n. 262 del 09/11/10)
Costa Etrusco Romana	D.M. 20/09/11 (G.U. n. 239 del 13/10/11)

### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- tipologia del sistema di qualità;
- giovani agricoltori;
- zonizzazione con priorità per le aree D e/o le zone montane;
- favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei;
- numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta;
- beneficiari che partecipano ad approcci collettivi.

### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 3.000 all'anno/azienda.

Qualora la prima partecipazione al sistema di qualità riconosciuto sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

#### *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

**CP 10** - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto.

**CP 12** - Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento

**CP 15** - Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b. Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Rischi connessi alla verifica della effettiva adesione ad un regime di qualità ammissibile e alla condizione di adesione entro i primi cinque anni al regime stesso.

II. Rischio, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di associazione, di un mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori.

### Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

**a. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:****CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.**

Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto.

**APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:**

1. utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria.

**CP 12 - Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.**

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento

**APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:**

1. demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN);
2. verifiche puntuali tramite utilizzo delle banche dati disponibili – utilizzo del sistema SI.GE.CO previsto dell'Accordo di Partenariato (Allegato II).

**CP 15 - Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.**

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

**APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda****APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:**

1. fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
2. il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza;
3. stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

**b. Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:****I. Rischi connessi alla verifica della effettiva adesione ad un regime di qualità ammissibile e alla condizione di adesione entro i primi cinque anni al regime stesso.**

- Accertamento della esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica di registri ed elenchi dei soci, dove previsti.
- Accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione, o entro i cinque anni dalla prima adesione al regime del singolo beneficiario (a mezzo banche dati regionali o Organismi di controllo).

**II. Rischio, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di associazione, di un mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori.**

Individuazione puntuale degli impegni post pagamento a carico delle associazioni e delle penalità connesse; monitoraggio e verifiche presso i singoli agricoltori.

**Valutazione generale della misura**

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

**Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Non pertinente.

**Informazioni specifiche della misura**

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Per la lista dei regimi di qualità riconosciuti e ammissibili ai sensi della presente misura si rinvia all'elenco già riportato nel paragrafo delle "condizioni di ammissibilità".

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.